

Pubblicato il 01/10/2021

**N. 00566/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01249/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia*

*Lecce - Sezione Seconda*

*ha pronunciato la presente*

**ORDINANZA**

*sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2021, proposto da*

*-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la legale potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierluigi D'Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Villa Castelli, via San Carlo Borromeo n. 11;*

*contro*

*Ministero dell'Istruzione, Liceo Scientifico -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis;*

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

*del verbale non numerato del Consiglio della Classe -OMISSIS- Scientifico Tradizionale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, relativo allo scrutinio differito dell'anno scolastico 2020/2021 del 27 agosto 2021, con cui si è deliberata la*

*non ammissione alla classe successiva III Liceo Scientifico dell'alunna - OMISSIS-;*  
*della nota protocollo n. -OMISSIS- del 27 agosto 2021 avente ad oggetto “notifica valutazioni finali di agosto a.s. 2020/2021” a firma del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “-OMISSIS-”, Prof.ssa -OMISSIS-, con cui “si comunica che in sede di scrutinio finale per i giudizi sospesi il Consiglio di Classe della -OMISSIS- – Scientifico – Tradizionale, esaminati i risultati conseguiti non ha ammesso Vostro/a figlio/a alla frequenza della classe successiva per il prossimo anno scolastico”;*  
*di tutti gli atti, precedenti e successivi, ad essi presupposti, connessi e/o conseguenti ancorché incogniti all’odierno Istituto ricorrente.*

*Visti il ricorso e i relativi allegati;*

*Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, Liceo Scientifico -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale Puglia;*

*Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;*

*Visto l'art. 55 c.p.a;*

*Visti tutti gli atti della causa;*

*Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;*

*Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. P. D'Urso;*

*- ritenuta la sussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero:*

*a) l'ordinanza ministeriale n. 92/2007 così dispone:*

*- art. 2 co. 1: “Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente”;*

*- art. 2 co. 5: “Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli*

*di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti”;*

*- art. 2 co. 6: “Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero ...”;*

*- art. 6 co. 3: “Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero”;*

*art. 6 co. 4: “In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero”;*

*b) emerge pertanto da tali prescrizioni la centralità delle attività di recupero, finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico mediante tempestivo recupero delle accertate carenze scolastiche. Tale attività è tanto più necessaria in caso di valutazioni insufficienti “in una o più discipline” (art. 6 co. 3 O.M. cit.), qualora il consiglio di classe reputi possibile il raggiungimento degli “... obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate” (art. 6 co. 3 O.M. cit.);*

*c) nel caso di specie, il consiglio di classe, all’esito dello scrutinio finale del 10.6.2021, ha sospeso il giudizio sull’ammissione della ricorrente alla classe successiva, disponendo il recupero del debito formativo accumulato nelle materie di matematica e fisica, mediante frequentazione di un apposito corso di recupero;*

*d) tale corso di recupero non è stato mai attivato (cfr. relazione della Dirigente scolastica depositata in data 22.9.2021), e alle prove di esame di*

*recupero la ricorrente ha riportato nelle due materie di recupero (matematica e fisica) la votazione di 4/10;*

*e) tale excursus normativo e procedimentale sembra evidenziare un atteggiamento contraddittorio da parte dell'Amministrazione, la quale da un lato ha valutato positivamente la possibilità della ricorrente di raggiungimento degli "... obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate" (art. 6 co. 3 O.M. cit.), disponendo il corso di recupero (e dunque, autovincolandosi in tal senso), e sotto altro profilo, non ha attivato tale corso, facendo dunque ricadere sulla minore la propria carenza organizzativa. Carenza che sembra tanto più evidente, se si considera che, per espressa ammissione della Dirigente scolastica, il corso di recupero nelle materie di matematica e fisica non è stato attivato per esiguità del "numero di richieste, tenendo conto delle esigue risorse economiche dell'Istituto" (cfr. relazione cit.). In definitiva, le disfunzioni tecnico-economiche dell'Istituto sono state illegittimamente riversate sulla minore, la quale – pur riconosciuta dalla stessa Amministrazione in grado di recuperare le carenze scolastiche mediante frequentazione di un corso di recupero – non ha poi potuto fruire di tale possibilità, nonostante i propri genitori, in aderenza al patto scuola-famiglia, abbiano espresso il loro consenso alla stessa (nel senso del rilievo decisivo attribuito al consenso del genitore, cfr. C.d.S, II, 6.4.2021, n. 2775);*

- ritenuta altresì la sussistenza del periculum, insito nelle ovvie conseguenze negative derivanti – dal punto di vista personale e professionale – dall'esecuzione dell'atto impugnato;*
- ritenuto pertanto di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato, ai fini delle seguenti attività conformative che l'Istituto scolastico dovrà intraprendere in esecuzione della presente ordinanza: a) attivazione di un corso di recupero in favore della minore ricorrente, nelle due materie oggetto di recupero (matematica e fisica); b) successivamente all'attivazione e alla concreta*

*somministrazione del corso di recupero, nuova ripetizione delle prove nelle materie oggetto di recupero;*

*- ritenuto di fissare udienza pubblica di merito per il 16.2.2022;*

*- ritenuto di compensare le spese della presente fase;*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, accoglie la domanda cautelare, nei termini descritti in narrativa.*

*Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16.2.2022.*

*Compensa le spese della presente fase cautelare.*

*La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.*

*Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.*

*Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021, con l'intervento dei magistrati:*

*Antonella Mangia, Presidente*

*Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore*

*Nino Dello Preite, Referendario*

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Michele Palmieri**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

## *IL SEGRETARIO*

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.